



Bruxelles, 7.11.2014
COM(2014) 690 final

2014/0324 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di
Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale per quanto riguarda
l'adesione di nuovi membri**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (in appresso "l'accordo") che istituisce il Consiglio oleicolo internazionale (COI) stabilisce, all'articolo 40, che ogni Stato membro può aderire all'accordo alle condizioni fissate dal Consiglio dei membri di tale organizzazione.

L'accordo scade il 31 dicembre 2014 e la decisione relativa alla sua proroga dovrebbe essere presentata prima di tale data. Di conseguenza, la decisione del Consiglio (2014/664/UE) autorizza la Commissione a chiedere e a votare, a nome dell'Unione europea, a favore di una proroga di un anno dell'accordo vigente. I membri del COI stanno negoziando la revisione dell'accordo dal 2013. Il 19 novembre 2013 il Consiglio ha quindi autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea, un accordo nuovo e profondamente rinnovato che tenga conto degli sviluppi economici, tecnici e commerciali nel settore oleicolo.

Conformemente al mandato di negoziato del Consiglio, l'Unione ha presentato al COI una proposta di revisione dell'accordo. Tale proposta comprende anche disposizioni relative all'espansione dell'organizzazione per accogliere nuovi paesi, compresi i paesi esportatori e importatori, nonché disposizioni sulla revisione delle quote di partecipazione (articolo 8 dell'accordo vigente).

Il consiglio dei membri del COI decide l'eventuale adesione di nuovi membri all'accordo in base all'articolo 40 "Adesione" e all'articolo 8 "Quote di partecipazione" dell'accordo. I negoziati in corso permetteranno di ridefinire tali articoli, nonché il quadro del futuro COI, con nuovi obiettivi e una nuova governance. Occorre quindi che il nuovo accordo entri in vigore prima che il COI possa prendere decisioni sulle adesioni all'organizzazione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale per quanto riguarda l'adesione di nuovi membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 2014/664/UE del Consiglio¹ ha autorizzato la Commissione a chiedere una proroga di un anno dell'attuale accordo internazionale del 2005 sull'olio di oliva e le olive da tavola² e a votare a favore di tale proroga, poiché tale accordo scadrà il 31 dicembre 2014.
- (2) Il 19 novembre 2013, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione in vista della conclusione di un nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola. Tali negoziati dovrebbero ridefinire gli obiettivi, il funzionamento e la struttura del futuro Consiglio oleicolo internazionale, comprese le regole che riguardano i diritti e gli obblighi dei membri.
- (3) In tale contesto, non è pertanto opportuno che l'attuale Consiglio oleicolo internazionale decida in merito alle domande di adesione di nuovi membri a tale organizzazione. Tale questione dovrà essere esaminata e discussa nell'ambito di un nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale è di chiedere il rinvio della votazione su tutte le domande di nuove adesioni fino all'entrata in vigore di un nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.

¹ Decisione 2014/664/UE del Consiglio, del 15 settembre 2014, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola (GU L 275 del 17.9.2014, pag. 6).

² GU L 302 del 19.11.2005, pag. 47.

Se tale richiesta non sarà rispettata, e qualora il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale fosse invitato a prendere una decisione in merito alle nuove adesioni, la posizione da adottare a nome dell'Unione è di astenersi dalla votazione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*